



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Mercoledì 23 aprile 2014)

OGGETTO: Bicicletta elettrica o motorino?

(a cura della Polizia locale di Verona)

Tra **bicicletta a pedalata assistita** o **ciclomotore elettrico camuffato** la differenza può essere molto sottile.

Ma per capire immediatamente questa differenza basta poco: **la bici si muove anche senza pedalare?** Se la risposta è positiva, se cioè il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma a un ciclomotore elettrico.

E per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario rispettare formalità specifiche, quali ad esempio patente, casco, targa e copertura assicurativa: è legittimo chiedersi infatti cosa succederebbe nel caso di un incidente stradale e se l'assicurazione coprirebbe gli eventuali danni..

L'argomento è di attualità poiché in alcuni esercizi commerciali di Olgiate Olona vendono questo tipo di veicolo ed occorre dare un minimo di informazione per evitare problemi più gravi poi.

Lo **scooter elettrico travestito da bicicletta** aggira le norme del codice della strada grazie ad un meccanismo che aziona diversamente il motorino elettrico, che fornisce la spinta indipendentemente dalla pedalata: questa variazione comporta il riferimento ad una diversa norma del Codice della Strada, che non fa sconti ai responsabili, anche se ignari.

Per l'art.50 del codice della strada:

"I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote **funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare**, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".



Pedalata assistita

Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).

Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.

È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.



Bicicletta a motore = scooter

Ha anch'essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da

notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo.

L'impiego di tali biciclette è **consentito solo all'interno di aree private**, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi **escluse le vie di pubblico accesso** e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Differenze per il codice della strada

Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:

- per la bicicletta a pedalata assistita **non sono richiesti particolari requisiti**
- per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il **casco, l'assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione**, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Mercoledì 23 aprile 2014)

OGGETTO: Bicicletta elettrica o motorino?

(a cura della Polizia locale di Verona)

Tra **bicicletta a pedalata assistita** o **ciclomotore elettrico camuffato** la differenza può essere molto sottile.

Ma per capire immediatamente questa differenza basta poco: **la bici si muove anche senza pedalare?** Se la risposta è positiva, se cioè il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma a un ciclomotore elettrico.

E per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario rispettare formalità specifiche, quali ad esempio patente, casco, targa e copertura assicurativa: è legittimo chiedersi infatti cosa succederebbe nel caso di un incidente stradale e se l'assicurazione coprirebbe gli eventuali danni..

L'argomento è di attualità poiché in alcuni esercizi commerciali di Olgiate Olona vendono questo tipo di veicolo ed occorre dare un minimo di informazione per evitare problemi più gravi poi.

Lo **scooter elettrico travestito da bicicletta** aggira le norme del codice della strada grazie ad un meccanismo che aziona diversamente il motorino elettrico, che fornisce la spinta indipendentemente dalla pedalata: questa variazione comporta il riferimento ad una diversa norma del Codice della Strada, che non fa sconti ai responsabili, anche se ignari.

Per l'art.50 del codice della strada:

"I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote **funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare**, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".



Pedalata assistita

Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).

Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.

È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.



Bicicletta a motore = scooter

Ha anch'essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da

notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo.

L'impiego di tali biciclette è **consentito solo all'interno di aree private**, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi **escluse le vie di pubblico accesso** e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Differenze per il codice della strada

Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:

- per la bicicletta a pedalata assistita **non sono richiesti particolari requisiti**
- per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il **casco, l'assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione**, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Mercoledì 23 aprile 2014)

OGGETTO: Bicicletta elettrica o motorino?

(a cura della Polizia locale di Verona)

Tra **bicicletta a pedalata assistita** o **ciclomotore elettrico camuffato** la differenza può essere molto sottile.

Ma per capire immediatamente questa differenza basta poco: **la bici si muove anche senza pedalare?** Se la risposta è positiva, se cioè il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma a un ciclomotore elettrico.

E per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario rispettare formalità specifiche, quali ad esempio patente, casco, targa e copertura assicurativa: è legittimo chiedersi infatti cosa succederebbe nel caso di un incidente stradale e se l'assicurazione coprirebbe gli eventuali danni..

L'argomento è di attualità poiché in alcuni esercizi commerciali di Olgiate Olona vendono questo tipo di veicolo ed occorre dare un minimo di informazione per evitare problemi più gravi poi.

Lo **scooter elettrico travestito da bicicletta** aggira le norme del codice della strada grazie ad un meccanismo che aziona diversamente il motorino elettrico, che fornisce la spinta indipendentemente dalla pedalata: questa variazione comporta il riferimento ad una diversa norma del Codice della Strada, che non fa sconti ai responsabili, anche se ignari.

Per l'art.50 del codice della strada:

"I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote **funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare**, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".



Pedalata assistita

Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).

Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.

È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.



Bicicletta a motore = scooter

Ha anch'essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da

notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo.

L'impiego di tali biciclette è **consentito solo all'interno di aree private**, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi **escluse le vie di pubblico accesso** e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Differenze per il codice della strada

Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:

- per la bicicletta a pedalata assistita **non sono richiesti particolari requisiti**
- per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il **casco, l'assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione**, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Mercoledì 23 aprile 2014)

OGGETTO: Bicicletta elettrica o motorino?

(a cura della Polizia locale di Verona)

Tra **bicicletta a pedalata assistita** o **ciclomotore elettrico camuffato** la differenza può essere molto sottile.

Ma per capire immediatamente questa differenza basta poco: **la bici si muove anche senza pedalare?** Se la risposta è positiva, se cioè il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma a un ciclomotore elettrico.

E per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario rispettare formalità specifiche, quali ad esempio patente, casco, targa e copertura assicurativa: è legittimo chiedersi infatti cosa succederebbe nel caso di un incidente stradale e se l'assicurazione coprirebbe gli eventuali danni..

L'argomento è di attualità poiché in alcuni esercizi commerciali di Olgiate Olona vendono questo tipo di veicolo ed occorre dare un minimo di informazione per evitare problemi più gravi poi.

Lo **scooter elettrico travestito da bicicletta** aggira le norme del codice della strada grazie ad un meccanismo che aziona diversamente il motorino elettrico, che fornisce la spinta indipendentemente dalla pedalata: questa variazione comporta il riferimento ad una diversa norma del Codice della Strada, che non fa sconti ai responsabili, anche se ignari.

Per l'art.50 del codice della strada:

"I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote **funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare**, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".



Pedalata assistita

Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).

Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.

È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.



Bicicletta a motore = scooter

Ha anch'essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da

notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo.

L'impiego di tali biciclette è **consentito solo all'interno di aree private**, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi **escluse le vie di pubblico accesso** e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Differenze per il codice della strada

Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:

- per la bicicletta a pedalata assistita **non sono richiesti particolari requisiti**
- per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il **casco, l'assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione**, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Mercoledì 23 aprile 2014)

OGGETTO: Bicicletta elettrica o motorino?

(a cura della Polizia locale di Verona)

Tra **bicicletta a pedalata assistita** o **ciclomotore elettrico camuffato** la differenza può essere molto sottile.

Ma per capire immediatamente questa differenza basta poco: **la bici si muove anche senza pedalare?** Se la risposta è positiva, se cioè il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma a un ciclomotore elettrico.

E per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario rispettare formalità specifiche, quali ad esempio patente, casco, targa e copertura assicurativa: è legittimo chiedersi infatti cosa succederebbe nel caso di un incidente stradale e se l'assicurazione coprirebbe gli eventuali danni..

L'argomento è di attualità poiché in alcuni esercizi commerciali di Olgiate Olona vendono questo tipo di veicolo ed occorre dare un minimo di informazione per evitare problemi più gravi poi.

Lo **scooter elettrico travestito da bicicletta** aggira le norme del codice della strada grazie ad un meccanismo che aziona diversamente il motorino elettrico, che fornisce la spinta indipendentemente dalla pedalata: questa variazione comporta il riferimento ad una diversa norma del Codice della Strada, che non fa sconti ai responsabili, anche se ignari.

Per l'art.50 del codice della strada:

"I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote **funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare**, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".



Pedalata assistita

Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).

Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.

È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.



Bicicletta a motore = scooter

Ha anch'essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da

notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo.

L'impiego di tali biciclette è **consentito solo all'interno di aree private**, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi **escluse le vie di pubblico accesso** e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Differenze per il codice della strada

Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:

- per la bicicletta a pedalata assistita **non sono richiesti particolari requisiti**
- per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il **casco, l'assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione**, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Mercoledì 23 aprile 2014)

OGGETTO: Bicicletta elettrica o motorino?

(a cura della Polizia locale di Verona)

Tra **bicicletta a pedalata assistita** o **ciclomotore elettrico camuffato** la differenza può essere molto sottile.

Ma per capire immediatamente questa differenza basta poco: **la bici si muove anche senza pedalare?** Se la risposta è positiva, se cioè il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma a un ciclomotore elettrico.

E per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario rispettare formalità specifiche, quali ad esempio patente, casco, targa e copertura assicurativa: è legittimo chiedersi infatti cosa succederebbe nel caso di un incidente stradale e se l'assicurazione coprirebbe gli eventuali danni..

L'argomento è di attualità poiché in alcuni esercizi commerciali di Olgiate Olona vendono questo tipo di veicolo ed occorre dare un minimo di informazione per evitare problemi più gravi poi.

Lo **scooter elettrico travestito da bicicletta** aggira le norme del codice della strada grazie ad un meccanismo che aziona diversamente il motorino elettrico, che fornisce la spinta indipendentemente dalla pedalata: questa variazione comporta il riferimento ad una diversa norma del Codice della Strada, che non fa sconti ai responsabili, anche se ignari.

Per l'art.50 del codice della strada:

"I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote **funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare**, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".



Pedalata assistita

Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).

Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.

È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.



Bicicletta a motore = scooter

Ha anch'essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da

notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo.

L'impiego di tali biciclette è **consentito solo all'interno di aree private**, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi **escluse le vie di pubblico accesso** e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Differenze per il codice della strada

Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:

- per la bicicletta a pedalata assistita **non sono richiesti particolari requisiti**
- per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il **casco, l'assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione**, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone



IL COMANDO DI PL INFORMA

(Mercoledì 23 aprile 2014)

OGGETTO: Bicicletta elettrica o motorino?

(a cura della Polizia locale di Verona)

Tra **bicicletta a pedalata assistita** o **ciclomotore elettrico camuffato** la differenza può essere molto sottile.

Ma per capire immediatamente questa differenza basta poco: **la bici si muove anche senza pedalare?** Se la risposta è positiva, se cioè il moto della bici non è legato a quello delle gambe, non siamo in sella ad una velocipede a pedalata assistita ma a un ciclomotore elettrico.

E per guidare un ciclomotore (anche elettrico) è necessario rispettare formalità specifiche, quali ad esempio patente, casco, targa e copertura assicurativa: è legittimo chiedersi infatti cosa succederebbe nel caso di un incidente stradale e se l'assicurazione coprirebbe gli eventuali danni..

L'argomento è di attualità poiché in alcuni esercizi commerciali di Olgiate Olona vendono questo tipo di veicolo ed occorre dare un minimo di informazione per evitare problemi più gravi poi.

Lo **scooter elettrico travestito da bicicletta** aggira le norme del codice della strada grazie ad un meccanismo che aziona diversamente il motorino elettrico, che fornisce la spinta indipendentemente dalla pedalata: questa variazione comporta il riferimento ad una diversa norma del Codice della Strada, che non fa sconti ai responsabili, anche se ignari.

Per l'art.50 del codice della strada:

"I velocipedi sono veicoli con due ruote o più ruote **funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare**, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".

➡ Pedalata assistita

Questa tipologia di bicicletta mantiene la caratteristica di velocipede, ha un motore elettrico (di potenza max di 250 w) che non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a fare meno fatica (assiste appunto chi pedala).

Il motorino ha quindi una funzione ausiliaria e non deve essere in funzione quando non si pedala, poiché serve solo a ridurre lo sforzo di chi pedala. Se si smette di pedalare o se il veicolo raggiunge i 25 Km/h il motore si ferma.

È possibile inoltre anche disattivare il motorino e utilizzare il veicolo come una semplice bici.

La bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004.

➡ Bicicletta a motore = scooter

Ha anch'essa un motorino elettrico che però funziona autonomamente ed indipendentemente dal fatto che si pedali o meno. Un vero e proprio acceleratore attiva il motore che funziona anche se non si pedala. Come potenza non deve rispettare il vincolo dei 250 w previsto per il precedente tipo di bici. Da

notare che è considerata bicicletta a motore anche se il motore funziona sia come quello della bicicletta a pedalata assistita sia come motorino autonomo.

L'impiego di tali biciclette è **consentito solo all'interno di aree private**, come ad esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. sono quindi **escluse le vie di pubblico accesso** e ove si dispiega la normale circolazione stradale, se sprovvisti della dotazione prevista per i ciclomotori (casco, assicurazione etc).

Differenze per il codice della strada

Per guidare i due mezzi illustrati sono richiesti diversi requisiti:

- per la bicicletta a pedalata assistita **non sono richiesti particolari requisiti**
- per la scooter elettrico, che funziona anche senza pedalare, serve il **casco, l'assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione**, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Il Comandante
Dr Alfonso Castellone